

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche avvio nuove funzionalità per la gestione delle iscrizioni

In relazione alla recente comunicazione prodotta da parte del C.O.N.I. - Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS, con Circolare del 13.10.2011 n. 5855/11, il cui testo vi è già stato anticipato, si ritiene opportuno segnalare le novità di cui si dovrà curare l'attuazione entro il corrente mese di novembre.

Il principale punto di innovazione è la richiesta relativa all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte delle società.

Tale dato va considerato basilare per conseguire il riconoscimento sportivo e l'accesso al Registro Nazionale del CONI. Esso va ad aggiungersi agli altri elementi alla cui acquisizione, peraltro le società erano già abituate, quali "rappresentante legale" e "codice fiscale o partita IVA".

La compilazione dell'indirizzo di posta elettronica deve intendersi obbligatoria a partire dal 7 novembre p.v.. L'intendimento che si vuoi perseguire è realizzare il collegamento per la notifica, alla società, per via telematica, dei termini entro cui effettuare l'iscrizione al Registro che vale il riconoscimento sportivo. E' necessario rendere disponibili, fin dalle prossime affiliazioni, la triplice serie di dati. A tal riguardo, e per la prossima stagione sportiva, saranno apportate modifiche ai moduli in uso per le affiliazioni, cambi di denominazione e/o sede sociale, fusioni.

Va ricordato che le iscrizioni vanno perfezionate entro il lasso di tempo di 90 giorni dalla data del flusso dei dati che la FIGC periodicamente effettua, pena la cancellazione dal Registro con effetti per l'intera stagione sportiva. Orbene, dal nostro sistema sono state evidenziate tutte le società che risultano carenti o del c.f./p.i. ovvero del recapito e-mail, per le quali, in virtù di quanto detto, dovranno essere attivati interventi atti a colmare le lacune riscontrate. L'invio delle liste avverrà con posta elettronica. Da ultimo non va tralasciato l'adempimento, citato nella Circolare, che prevede, sostanzialmente, la produzione degli atti costitutivi e statuti, da parte delle Società, che siano stati preventivamente registrati presso gli uffici fiscali competenti. A tal fine, infatti, non sarà più disponibile, per i soggetti che andranno ad eseguire le funzioni relative all'iscrizione al Registro, nel menù, la opzione "scrittura privata". Va, tuttavia, ribadito che, il rispetto delle regole testé illustrate, non pregiudica né riduce il potere di controllo che spetta comunque alla FIGC, in forza dello Statuto e dei Regolamenti vigenti. Di modo che, ogni rilievo eccepito, o rettifica richiesta, in sede di valutazione della congruenza degli elementi necessari alla approvazione, tanto delle affiliazioni, quanto delle altre variazioni ammesse, essendo espressione di quel potere, riconosciuto, in via autonoma, alla FIGC, dovrà, pertanto, essere oggetto di osservanza.